

Decreto Dirigenziale n. 27 del 12/02/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS N. 152/06, ART. 269, COMMA 8. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DITTA METALSEDI SRL, CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI FISCIANO (SA), VIA CUPA PATTANO, 7.



IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che la Ditta METALSEDI SRL, è titolare di autorizzazione provvisoria alle emissioni in atmosfera rilasciata con D.D. n. 135 del 05.11.2004, ai sensi del DPR 203/88, art. 6 per l'impianto ubicato in Via Cupa di Pattano, nel Comune di Fisciano (SA), per l'attività di recupero dello stagno;
- che la Ditta METALSEDI SRL, con sede legale ed impianto in Via Cupa di Pattano, 7 nel Comune di Fisciano (SA), rappresentanti dell'impresa Sigg. Roberto Confalone, nato a Maiori (SA) l' 11.12.1968 e Senatore Ernesto nato a Salerno il 17.04.1975, ha presentato in data 05.05.2009, prot. 385363, istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.Lgs. 152/2006, per l'attività di triturazione dei rifiuti ferrosi e non:
- che in data 13.05.2010, si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/06, conclusasi con il rinvio ad altra seduta su richiesta dell'Ing. Toscano Marcello, tecnico della Ditta, per produrre ulteriore documentazione a chiarimento dell'istanza di modifica impianto presentata;
- che in data 17.06.2010, prot. 523804, la Ditta ha inviato documentazione integrativa e sostitutiva di tutti gli elaborati tecnici e grafici precedentemente trasmessi, a seguito della conferenza di servizi del 13.05.2010;
- che in data 02.07.2010, si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, nel corso della quale è stata esaminata la documentazione integrativa e sostitutiva di tutti gli elaborati tecnici e grafici precedentemente trasmessi, acquisita in data 17.06.2010, prot. 523804 e si è preso atto sia del parere favorevole dell'ASL che della dichiarazione del rappresentante dell'ARPAC sull'idoneità del sito allo svolgimento delle attività produttive e l'esclusione dalle procedure di bonifica, a seguito di ripristino dell'area interessata da incendio;
- che la predetta seduta si è conclusa con emissione di parere favorevole all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con la prescrizione indicata dall'ARPAC che siano esperiti, da parte dell'Azienda richiedente, i campionamenti riportati nel Piano preliminare di caratterizzazione del sito entro dodici mesi a partire dalla data del verbale;
- che con nota del 25.01.2011 la società Metalsedi ha fatto richiesta di autorizzazione in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 per un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti recuperabili non pericolosi provenienti da cicli di produzione e consumo;
- che in data 04/12/2012 si è tenuta la terza seduta della Conferenza di Servizi, convocata congiuntamente ai sensi dell'art. 208 e dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 nel corso della quale si è preso atto dell'emissione del Decreto della Commissione VIA di Napoli n. 92 del 06/10/2010, riferito all'impianto de quo, e si è stabilito di richiedere documentazione integrativa alla luce della nota trasmessa dall'ASL Salerno, acquisita al protocollo n. 892501 del 03/12/2012 contenente parere favorevole ai sensi dell'art. 269, D.Lgs 152/06, della nota trasmessa dall'ARPAC, acquisita al protocollo n. 894923 in pari data, contenente la osservazione che la Ditta presenti un piano di caratterizzazione dell'area interessata alla realizzazione dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali non pericolosi e successiva eventuale bonifica; della dichiarazione dell'Ing. Toscano riguardante l'attivazione della procedura di cui alla Legge 266/05 relativa al SIN Bacino Idrografico del Fiume Sarno; del rappresentante del Comune di Fisciano di richiesta di planimetria generale da approvare con l'indicazione del lay-out di lavorazione, da sottoporre al Consorzio ASI di Salerno per eventuale Nulla Osta di competenza;
- che l'ufficio procedente dall'esame della documentazione agli atti ha chiesto al termine della predetta seduta alla Ditta METALSEDI s.r.l. di:
 - 1. adeguare il progetto alle prescrizioni del Decreto VIA n. 92/2010;

- presentare dettagliata relazione circa gli adempimenti attualmente messi in essere per la bonifica del sito, atteso che lo stesso è incluso nella perimetrazione del SIN Bacino Idrografico del Fiume Sarno:
- che con nota acquisita al prot. 144795 del 24.02.2012 la ditta Metalsedi ha comunicato che successivamente alla conferenza di Servizi del 02.07.2010, ha acquistato tre nuove caldaie alimentate a gas naturale in sostituzione delle precedenti non soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera essendo ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;
- che in data 10.12.2012, si è tenuta la quarta seduta della Conferenza di Servizi, nel corso della quale si è preso atto della dichiarazione dell'Ing. Toscano attestante che:
 - la terza caldaia riportata in planimetria consegnata in data odierna è da intendersi quale caldaia di emergenza, essa sarà alimentata a metano ed avrà una potenza termica tale da classificarla ad inquinamento scarsamente rilevante;
 - le due caldaie (E1e E2) da autorizzare alle emissioni in atmosfera avranno una potenza termica di 131 KW ciascuna e saranno alimentate anch'esse a metano;
 - i sistemi di abbattimento saranno conformi a quanto previsto dalla D.G.R. 4102/92 con una efficienza maggiore del 90%;
 - tutte le autorizzazioni, nulla-osta e pareri per la realizzazione del progetto in esame, saranno uniformate ai grafici planimetrici oggetto della conferenza di servizi.
 - di ritirare la richiesta di parere dai VV.FF. relativa all'ampliamento trasmessa in data odierna;
 - lo stoccaggio dei rifiuti liquidi, all'interno delle vasche interrate esterne al piazzale nord-est, è stato abolito. Tali vasche saranno utilizzate solo come vasche di pretrattamento delle acque di piazzale;
 - le acque esauste di trattamento verranno svuotate direttamente dai bagni in vasche circolari esistenti per il processo di destagnazione.

Dato atto che la suddetta seduta si è conclusa con emissione del parere favorevole, sulla base delle risultanze dei pareri emessi sia dal Comune di Fisciano, reso a condizione che sia fatta salva l'acquisizione del Nulla Osta dell'ASI, sia dal rappresentante della Provincia, indicando le prescrizioni di seguito riportate:

- Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di
 messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero
 eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà
 presentare una richiesta al Settore regionale Ecologia di Salerno nella quale dovranno essere
 descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il
 nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si
 esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
- i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- Stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse al Settore Ecologia di Salerno;
- E' fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;



- Stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;
- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:
- a) il ciclo produttivo;
- b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;
- c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Punti di emissione	Provenienza	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	Flusso di massa (Kg/h)
E1	Emissioni ad inquinamento scarsamente rilevante comma 1 art. 272 allegato IV lettera dd del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Impianti di combustione alimentati a metano o a G.P.L. di potenza termica nominale inferiore a 3 MW	Ossidi di azoto	83,00	0,01680
E2	Vapore acqueo		5,0	0,01420
E3	Trituratori metalli	Polveri totali	1,41	0,03125

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;
- che a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 11.12.2012, con nota del prot. 917688 nulla di ostativo è pervenuto dagli Enti assenti alla Conferenza;
- che l'ARPAC con nota acquisita il 20.12.2012, prot. 0946900, ha comunicato l'avvenuto pagamento a favore dell'ARPAC, delle spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n.750/04 e n. 154/07;
- che la Ditta in data 07/02/2013, prot. n. 96245 ha trasmesso il quadro riepilogativo riformulato;
- che con nota dell'11/02/2013, prot. 104773 la Ditta ha chiesto il rilascio del decreto autorizzativo limitatamente all'art. 269 del D. Lgs. 152/06;

VISTO:


- la Legge Regionale 10/98;
- la delibera di G.R. n°4102 del 5/08/92:
- la delibera di G.R. n° 3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n°286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n°750 del 22/05/2004;
- il D. Lgs. n°152 del 3/04/2006;
- la delibera di G.R. n°154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio,

DECRETA

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **concedere** alla Ditta METALSEDI SRL, con sede legale ed impianto in Via Cupa di Pattano, 7 nel Comune di Fisciano (SA), rappresentanti dell'impresa Sigg. Roberto Confalone, nato a Maiori (SA) l' 11.12.1968 e Senatore Ernesto, nato a Salerno il 17.04.1975, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.Lgs. 152/2006, per l'attività di triturazione dei rifiuti ferrosi e non, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01.
- di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:
- 1) Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- 2) il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta al Settore regionale Ecologia di Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- 3) dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
- 4) i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- 5) di fare obbligo alla Ditta di acquisire il Nulla-Osta da parte dell'ASI di Salerno;
- 6) di **stabilire** che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse al Settore Ecologia di Salerno;
- 7) di **fare obbligo** alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
- 8) di **stabilire** che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;
- di **fare obbligo** che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
- di **fare obbligo** che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
- di **stabilire** che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dal comma 7, art. 269, D.Lgs. 152/06;
- di **demandare**, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 al Settore Ecologia di Salerno;
- di **fare obbligo** alla Ditta richiedente di comunicare, al Settore provinciale di Salerno, eventuali modifiche sostanziali che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera, nonché richiedere nuova autorizzazione in caso di trasferimento dell'impianto in altro sito;
- -di dare atto che la presente autorizzazione non esonera la Ditta METALSEDI srl, dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa



vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;

- di **inviare** copia del presente decreto alla Ditta METALSEDI srl, all' A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco del Comune di Fisciano (SA);
- di **pubblicare** il presente atto sul BURC.

IL DIRIGENTE DI SETTORE Dr Antonio SETARO